

Accordo interconfederale regionale

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna,

con le intese oggetto del seguente accordo ridefiniscono il modello globale di intervento a favore di imprese e lavoratori del comparto artigiano per la gestione delle crisi temporanee dovute a difficoltà congiunturali legate al sistema economico e ai processi produttivi.

Le parti firmatarie ritengono inoltre di fondamentale importanza la definizione dei seguenti aspetti come condizione per l'applicazione del modello concordato:

a) Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito sono da considerarsi esenti da contribuzione ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69.

Le parti firmatarie si attiveranno nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al fine di assoggettare le somme versate dai datori di lavoro al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9bis della legge 166/91.

b) Le parti firmatarie si impegnano inoltre a operare ai livelli istituzionali preposti al fine di garantire il consolidamento dei trattamenti di Disoccupazione Ordinaria previsti dalle norme vigenti.

Le imprese interessate a sospensioni dell'attività lavorativa, a fronte di domanda di accesso alla Disoccupazione Ordinaria presentata dai lavoratori presso la competente Sezione Circostrizionale di Collocamento, provvederanno alla tempestiva compilazione e riconsegna agli stessi dei moduli necessari per l'istruzione e la definizione delle pratiche presso la sede INPS di competenza.

Tutto ciò premesso le parti

concordano

le seguenti procedure:

25/10/94

Accordo
per la stipula dei contratti di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come
modificato in data 22/6/93

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

- a seguito delle modifiche all'accordo interconfederale 21/7/88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia al patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale;
- verificata la presenza di contrazioni dell'attività lavorativa dovuta a difficoltà congiunturali di breve durata legate al sistema economico e ai processi produttivi;
- individuata la necessità di fornire a imprese e dipendenti uno strumento utile ad evitare il ricorso alla riduzione di personale per giustificato motivo;

concordano

quanto segue:

- 1) Con il presente accordo vengono istituite le procedure di accesso alle provvidenze riconosciute in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a fronte di difficoltà congiunturali così come previsto dall'A.I. 22/6/93.
- 2) La gestione tecnico-operativa dei contratti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) - Fondo Sostegno al Reddito.
- 3) Le provvidenze a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:
20% per un massimo di 320 ore per singolo lavoratore.
La percentuale è riferita alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Le parti concordano di stabilire un tetto per singola sospensione o riduzione pari a 160 ore.

Il tetto individuato, pari a 320 ore per singolo lavoratore, potrà essere utilizzato esclusivamente a fronte di diverse sospensioni o riduzioni concordate nel corso dell'anno.

Il Fondo non interverrà nei casi di sospensione o riduzione inferiori a 40 ore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti.

In caso di superamento del tetto sopracitato le prestazioni verranno riconosciute senza alcuna franchigia.

Le erogazioni verranno effettuate con cadenza trimestrale sulla base delle disponibilità di bilancio relative al singolo periodo.

Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte in misura proporzionale.

Sulla base dell'esperienza già maturata e delle comuni valutazioni, le parti, in riferimento all'andamento delle risultanze contabili, si impegnano a definire in sede interconfederale, entro il 31 dicembre 1994, l'eventualità di determinare meccanismi di riequilibrio contributivo.

4) Per accedere alle provvidenze relative ai contratti di sospensione le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, intese aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

5) L'impresa viene sollevata da ogni obbligo salariale e contributivo per le ore di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa stabilite nell'accordo aziendale.

6) Le provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a sospensioni o riduzioni di orario avranno vigenza a decorrere dal 1/1/1995.

7) Per le sospensioni o riduzioni di orario di lavoro effettuate nell'anno in corso valgono i regolamenti in vigore fino alla data del 31/12/1994.

25/10/94

Accordo
per la stipula di contratti di solidarietà ai sensi della
L. 19/7/93 n. 236 così come modificata dal D.L. 18/3/94 n. 185

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL

a seguito:

- delle modifiche all'accordo interconfederale 21/07/88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia al patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale;
- della emanazione della Legge 19 Luglio 1993 n. 236 che, all'art.5, istituisce i contratti di solidarietà per le imprese artigiane;
- della L. 19/7/94 n. 451 all'art. 4, che modifica le prestazioni a carico degli Enti Bilaterali;
- verificata la presenza di contrazioni dell'attività lavorativa dovuta a difficoltà legate al sistema economico e ai processi produttivi;

si impegnano

a consentire un ampio utilizzo della L. 19/7/93 n. 236.

Premesso che il contratto di solidarietà, dovrà trovare un'applicazione alternativa al ricorso alla riduzione di personale per giustificato motivo,

concordano

quanto segue:

- 1) Con il presente accordo vengono istituite le procedure per l'accesso ai contratti di solidarietà di cui ai commi 5 e 8 art.5 Legge n. 236 del 19 Luglio 1993 così come modificato dal D.L. 16/5/94 n. 299 convertito in L. 451 del 19/7/94.
- 2) La gestione tecnico-operativa dei contratti di solidarietà viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) - Fondo di Sostegno al Reddito.

3) Le provvidenze a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:

- 20% per un massimo di 320 ore a lavoratore;
- 12,50% per le ulteriori ore fino a 640.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà.

Non si interverrà nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro di durata inferiore o pari a 20 giorni lavorativi o 40 ore.

Le erogazioni verranno effettuate con cadenza trimestrale sulla base delle disponibilità di bilancio relative al singolo periodo.

Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte in misura proporzionale relativamente alle prime 320 ore fino al limite minimo del 12,50%.

4) A fronte di provvidenze erogate a titolo di solidarietà, in riferimento alle domande relative al 1995, le imprese verseranno all'E.B.E.R., congiuntamente all'erogazione dell'intervento previsto, un contributo addizionale pari al 5% dell'intervento stesso.

5) Per accedere alle provvidenze relative ai contratti di solidarietà, le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, accordi aziendali che stabiliscano la riduzione dell'orario di lavoro.

6) L'impresa viene sollevata da ogni obbligo salariale e contributivo per le ore di riduzione dell'attività lavorativa stabilite nell'accordo aziendale.

Le parti, consapevoli che le assenze dovute a gravidanza o puerperio possono modificare in misura sostanziale le prestazioni a carico degli istituti preposti, invitano a tenere conto, in sede di accordo aziendale, di tali difficoltà evitando, compatibilmente con le esigenze aziendali, la stipula di contratti di solidarietà per le lavoratrici interessate.

7) Con la stipula del contratto di solidarietà la maturazione della retribuzione differita e degli oneri indiretti (Ferie - Gratifica natalizia - Ex festività abolite - Riduzione orario di lavoro, ecc.) viene calcolata in misura proporzionale alle ore effettivamente lavorate.

8) Qualora, nel periodo di solidarietà stabilito in sede di accordo, si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro tali da

25/10/94

comportare in aumento una variazione dell'orario ridotto concordato, così come previsto dal comma 10 dell'art. 5, Legge 236/93, anche agli effetti del successivo comma 12, l'impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale maggior lavoro.

La variazione verrà realizzata tramite comunicazione preventiva alle parti firmatarie nel caso in cui non superi le 80 ore per singolo lavoratore o, se superiore, il 20% della solidarietà richiesta.

9) Nel caso in cui la situazione aziendale presenti variazioni delle condizioni inizialmente ipotizzate tali da comportare modifiche superiori a quanto previsto al punto 8) o prevedano un aumento delle ore di riduzione, le parti si incontreranno per sottoscrivere un accordo integrativo rispetto a quello precedentemente stipulato.

10) Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato, una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività aziendale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali, i lavoratori interessati al provvedimento di riduzione sono tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro mediante comunicazione preventiva di almeno 24 ore.

11) Le Provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a riduzioni di orario con conseguente stipula di contratto di solidarietà avranno vigenza a decorrere dal 1 Gennaio 1995.

12) Il presente accordo entrerà in vigore in data 1 Gennaio 1995.

Accordo
per sospensione dell'attività lavorativa dovuta a
eventi di forza maggiore
ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93

CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

a seguito delle modifiche all'accordo interconfederale 21/7/88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale

concordano

quanto segue:

- 1)** Con il presente accordo vengono istituite le procedure per l'accesso alle provvidenze riconosciute a fronte di eventi di forza maggiore che determinano sospensione dell'attività lavorativa ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93.
- 2)** La gestione tecnico-operativa di tali provvidenze viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) - Fondo Sostegno al Reddito.
- 3)** Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:
 - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
 - calamità naturali;
 - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
 - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
 - incendio;
 - interventi di bonifica ambientale;
 - sospensioni o riduzioni dovute a interventi di ristrutturazione o innovazione tecnologica.

25/10/94

4) Le prestazioni a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:

- 50% per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore;
- 20% per le ulteriori ore fino a 320.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Le parti concordano di demandare al Comitato di gestione dell'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) l'individuazione di un tetto massimo annuale da stabilirsi per singolo esercizio e fissato, per l'anno 1994, in L. 200.000.000.

5) Per accedere alle provvidenze le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, accordi aziendali che stabiliscano le condizioni di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

6) L'impresa viene sollevata da ogni obbligo salariale e contributivo per le ore di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa stabilite nell'accordo aziendale.

7) Le provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a sospensioni o riduzioni di orario avranno vigenza a decorrere dal 1/1/94.

Il presente accordo entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del regolamento e della modulistica da parte del Comitato di gestione E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito.

Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare gli interventi previsti alle norme o circolari che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanasse in tema di contratti di solidarietà e accordi di sospensione dell'attività lavorativa.

Bologna, 25 ottobre 1994

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

Allegato 1

Nel caso in cui parte dei Contratti di Solidarietà presentati non vengano finanziati, totalmente o parzialmente, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, occorrerà armonizzare le sospensioni e le solidarietà invase in una logica di riequilibrio, nel limite delle risorse complessive del Fondo Sostegno al Reddito all'interno dell'E.B.E.R.

Bologna, 25 ottobre 1994

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL